

ATTO N. DD 5271

DEL 18/10/2021

Rep. di struttura DD-UA2 N. 224

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITA'
DIREZIONE TERRITORIO TRASPORTI**

OGGETTO: COMUNE DI VAL DI CHY - VARIANTE PARZIALE N. 1 AL P.R.G.I. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ ED OSSERVAZIONI.

Dato atto che il Comune di Val di Chy, risulta istituito dal 1 gennaio 2019 con Legge Regionale n. 10 del 19 luglio 2018, formato dalla fusione dei Comuni contigui di **Alice Superiore, Lugnacco e Pecco**:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- i territori dei Comuni che lo compongono sono inseriti nel P.R.G.I., approvato dalla Regione Piemonte con Deliberazione G.R. n. 40-45620 del 23 luglio 1985 relativo ai 12 Comuni della Comunità Montana Valchiusella, successivamente modificato con:

- Variante Generale approvata con D.G.R. n. 34-19209 del 18/06/1997;

- Variante Strutturale di adeguamento al Piano per l'Assetto Idrogeologico del Fiume Po (PAI), approvata con Deliberazione Consiglio Unione Comuni Montani Valchiusella n. 11 del 7 agosto 2019;

- nel corso degli anni, alcuni dei Comuni appartenenti alla citata Unione, hanno approvato, singolarmente, alcune Varianti Parziali al P.R.G., ai sensi dell'articolo 17 della L.R. 56/77;

- ha adottato con deliberazione Consiglio Unione Comuni Montani Valchiusella n. 19 del 31 agosto 2021, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 1 al P.R.G.I. vigente, ai sensi del comma 5, dell'articolo 17 L.R. 56/77 e s.m.i., trasmesso con nota prot. n. 2374 del 22 settembre 2021 (ns. prot. n. 99994 del 24/09/2021), per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento;

(Prat. n. VP_024/2021)

i **dati socio-economici e territoriali** che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 1.289 abitanti al 31/12/2018 (somma degli abitanti dei tre Comuni ante fusione); 1.283 abitanti al 31/12/2019;

- superficie territoriale di circa 1.383 ettari, dei quali circa 1.147 ettari di collina e 236 ettari di montagna; 85 ettari presentano pendenze inferiori al 5%, 559 ettari pendenze comprese tra il 5% ed il 25% e 739 ettari con pendenze superiori al 25%. E' altresì interessato dalla presenza di aree boscate su una superficie di circa 811 ettari;

- è compreso nella **Zona Omogenea 9** della Città Metropolitana di Torino, denominata "EPOREDIESE" ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto;

- risulta compreso nell'Ambito di approfondimento sovracomunale dei centri urbani n. 25 denominato "Val





Città metropolitana di Torino

Chiusella” di cui all’articolo 9 delle N.d.A. del PTC2, quale “ ... riferimento territoriale più adeguato per concertare e cogliere le opportunità di collocazione delle attività produttive, l’insediamento di “centralità” di carattere sovracomunale, la collocazione e realizzazione di servizi “sovracomunali” migliorando la loro accessibilità a residenti e possibili fruitori, la proposta e realizzazione di reti di connessione materiale ed immateriale utili a raggiungere l’obiettivo della città diffusa.”;

- infrastrutture viarie: è attraversato dalle Strade Provinciali n. 64 della Valchiusella, n. 65 di Lugnacco e n. 68 di Alice;
- è interessato dal corso dei Torrenti Chiusella e Savenca e dell’Emissario del Lago di Alice;
- una porzione del territorio comunale è interessato dal SIC IT1110034 “*Laghi di Meugliano e Alice Superiore*”;

preso atto che il Comune di Val di Chy è adeguato al Piano per l’Assetto Idrogeologico (PAI);

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l’Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.I. vigente, così come emergono dalla deliberazione Consiglio Unione Comuni Montani Valchiusella n. 19 del 31 agosto 2021, di adozione della Variante Parziale in questione;

rilevato che, nello specifico, con il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 1 al P.R.G.I., adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, l’Amministrazione Comunale, propone una modifica finalizzata in modo esclusivo ad operare un coordinamento normativo tra le Norme del Piano Regolatore Generale Intercomunale ed i Piani del Colore e dell’Arredo Urbano, approvati nel corso del 2018, riferiti agli abitati di Alice Superiore, Lugnacco e Pecco, costituenti dal 2019 il territorio del Comune di Val di Chy.

I citati Piani del Colore, strumenti avente carattere tecnico-amministrativo perseguono “ ... l’obiettivo di recuperare l’identità urbana dei centri abitati, individuando e ponendo in valore gli elementi che concorrono a formare la tipicità dell’architettura locale e il linguaggio che essa tramanda. ... ”.

La modificazione proposta non varia né la perimetrazione dei Centri Storici del Comune né le norme di tutela ad essi afferenti, ponendosi nell’ottica di mantenere nel tempo le caratteristiche esplicitate dall’edificato e dal contesto urbano.

La citata variazione integra le Norme di Attuazione con il nuovo articolo 3bis “*Recepimento nel PRGI dei Piani del Colore*” e introduce all’articolo 9, relativo alle “*Categorie di intervento*”, i riferimenti ai citati Piani, le cui disposizioni assumono carattere prevalente rispetto ad eventuali indicazioni discrepanti, presenti nel dispositivo normativo.

Le modifiche proposte **non incidono** né sul quadro del rischio idrogeologico né sui contenuti del Piano di Zonizzazione Acustica, tuttavia, i contenuti dell’elaborato “*Rapporto Preliminare di Assoggettabilità alla VAS - Fase di Screening*” verificano:

- la compatibilità con il Piano di Zonizzazione Acustica Comunale;
- le condizioni di rischio idrogeologico dei centri abitati.

La Variante contiene altresì la valutazione di coerenza degli interventi proposti con i Piani sovracomunali, (PTR e PPR) ed in particolare con il PTC2.

preso atto che, per quanto attiene la Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016, l’Amministrazione Comunale ha deciso di avviare il procedimento integrato “*in maniera contestuale*”, accompagnando il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 1 al P.R.G.I. con l’elaborato denominato “*Rapporto Preliminare di Assoggettabilità alla VAS - Fase di Screening* “. Detto documento, insieme alla Deliberazione di adozione ed agli elaborati della Variante, sono stati acquisiti dall’ “*Unità*





Città metropolitana di Torino

Speciale VAS, VIA, AIA” del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale della Città Metropolitana quale Soggetto con competenze Ambientali (SCA);

dato atto che, ai sensi dell’articolo 17, comma 7 della L.R. 56/1977 come modificato dalla L.R. n. 3/2013, la Deliberazione del Consiglio dell’Unione Comuni Montani n. 19 del 31 agosto 2021, di adozione del Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 1 al P.R.G.I. vigente:

- “... *contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale ...*”

anche se non pienamente corrispondente al dettato del comma 5 dell’articolo 17 LR 56/77;

- contiene, il prospetto numerico che evidenzia “... *la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga ...*”,

- riporta quanto previsto dal comma 7, articolo 11 del Regolamento di attuazione del PPR, emanato con Decreto del Presidente G.R. 22/03/219 n. 4/R;

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data 7 novembre 2021;

tenuto conto che ricade esclusivamente sull’Amministrazione comunale la responsabilità sui contenuti degli Atti trasmessi, come precisati nell’articolo 17, L.R. n. 56/1977 (così come modificata dalla L.R. n. 3/2013), costituenti la Variante Parziale;

vista la L.R. n. 56 del 5 dicembre 1977 “*Tutela ed uso del suolo*”, modificata e integrata dalle LL.RR. n. 3/2013 e n. 17/2013 ed in particolare il comma 7 dell’articolo 17, in cui è specificato che: “... *contestualmente all’avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell’Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati...*”;

dato atto che la Città Metropolitana di Torino può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi dell’art. 17 comma 7 della L.R. n. 56/1977, così come modificato dalla L.R. n. 3 del 25/03/2013, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell’Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011 ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 “*Misure di salvaguardia e loro applicazione*”; comma 5, articolo 26 “*Settore agroforestale*”; commi 1 e 3 articolo 39 “*Corridoi riservati ad infrastrutture*”; articolo 40 “*Area speciale di C.so Marche*”; comma 2, articolo 50 “*Difesa del Suolo*”;

Visti:

- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle





Città metropolitana di Torino

Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana, definite dalla Legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b), comma 44, articolo 1 della citata legge;
- che alla Città Metropolitana di Torino compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni ed in particolare: "Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia [ora Città Metropolitana] esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento." (Cfr. comma 5, art. 20, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);
- lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi del comma 9, art. 1, Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana in data 14 aprile 2015, con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrato in vigore il 1 giugno 2015;
- l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e l'art. 45 dello Statuto Metropolitan, con i quali si assegna la competenza all'adozione del presente provvedimento al Dirigente;
- il Decreto del Vice Sindaco n. 454-12570/2019 del 20/11/2019 con il quale si "dispone che la formulazione di giudizi in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, espressi ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., dalla Città Metropolitana su atti concernenti nuovi Piani regolatori e loro Varianti è in capo: - alla Direzione, competente in materia di pianificazione territoriale e urbanistica ..., in caso di pronuncia di compatibilità o di incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento";
- il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 95 del 30 luglio 2021 con cui si attribuisce all' Ing. Giannicola Marengo l'incarico dirigenziale "per lo svolgimento dei compiti di Staff ... al Dirigente della Direzione Territorio Trasporti"

DETERMINA

1. **che**, ai sensi del comma 7 dell'articolo 17 della L.R. n. 56/1977 così come modificato con L.R. n. 3 del 25 marzo 2013 e smi, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 1 al P.R.G.I. vigente del Comune di Val di Chy, adottato con deliberazione Consiglio Unione Comuni Montani Valchiusella n. 19 del 31 agosto 2021, non presenta incompatibilità con il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del P.T.C. immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei





Città metropolitana di Torino

confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";

2. **che**, rispetto al suddetto Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 1 al P.R.G.I. sono formulate le seguenti osservazioni:
 - nelle more della predisposizione di un Nuovo Piano Regolatore afferente al territorio del Comune di Val di Chy, si suggerisce all'Amministrazione Comunale, di indicare quale vigente il Piano Regolatore Generale Intercomunale (aggiornato dalla recente Variante Strutturale di Adeguamento PAI), anziché, esclusivamente a quest'ultima, come riportato nella Relazione Illustrativa (*cf. pag. 13*) e nelle premesse della Deliberazione Consiglio Unione Comuni Montani Valchiusella n. 19 del 31/08/2021 di adozione, in riferimento alla dimostrazione del rispetto dei parametri di cui al comma 5 dell'articolo 17 L.R. 56/77, come, peraltro, correttamente indicato negli elaborati di Variante;
 - la Direzione "*Unità Speciale VAS, VIA, AIA*" del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale della Città Metropolitana, in qualità di *Soggetto con competenze ambientali* e in ragione dei contenuti della Variante ha ritenuto di non esprimersi in merito alla Verifica di Assoggettabilità alla V.A.S.. Trova pertanto attuazione, in caso di mancata espressione del parere, quanto previsto alla lettera j.1 "*Procedimento integrato per l'approvazione delle Varianti parziali al PRG: fase di verifica di assoggettabilità e pubblicazione "in maniera contestuale"*", capitolo 2, della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016 - "*In caso di silenzio l'iter procede*";
3. **di trasmettere** al Comune di Val di Chy, la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 18/10/2021

IL DIRIGENTE (DIREZIONE TERRITORIO TRASPORTI)
Firmato digitalmente da Giannicola Marengo per Fortunato Asprea

